

Dall'Enciclopedia Treccani

I pubblici ufficiali

In tema legislativo, occorre osservare che agli effetti dell'art. 357 c.p. qualche dubbio è stato sollevato circa lo *status* di parlamentare e la possibilità di estendergli lo statuto penale della pubblica amministrazione.

Per alcuni in dottrina, alla luce delle prerogative costituzionali, che all'art. 68 Cost. riconoscono i parlamentari quali soggetti non responsabili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e poiché essi non sono direttamente assoggettati ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, i parlamentari non andrebbero qualificati come pubblici ufficiali (Tagliarini, F., *Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale*, Milano, 1973, 190).

Tale tesi sembra attribuire ai parlamentari un ingiusto privilegio che si risolverebbe in una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost., conseguentemente appare più corretto, agli effetti dell'art. 357 c.p., attribuire la qualifica di pubblici ufficiali agli stessi (Severino Di Benedetto, P., *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Le qualifiche soggettive*, Milano, 1983, 87).

Quest'ultima lettura interpretativa pare, anche più correttamente, rispondere a quella del "commentatore ufficiale" del Codice Rocco, il quale sosteneva che la «qualità di p.u. dei senatori e deputati è riconosciuta a tutti gli effetti penali, e non solo per l'applicazione delle disposizioni stabilite a loro favore, come invece era per il codice del 1889» (Manzini, V., *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1982, 30).

Conseguentemente, assolvono funzione legislativa i parlamentari nazionali, deputati e senatori, i componenti del Governo con riferimento esclusivo all'emanazione di atti aventi forza di legge, i consiglieri regionali, e quelli delle province autonome di Trento e Bolzano.

Attualmente a tale elenco, in virtù dell'art. 322 bis c.p., introdotto dalla legge 29.9.2000, n. 300, devono aggiungersi gli organi aventi potestà legislativa nell'ambito delle Comunità Europee, quali i membri della Commissione e del Parlamento.

In

http://www.treccani.it/enciclopedia/qualifiche-soggettive-nell-ambito-dei-reati-contro-la-pubblica-amministrazione_%28Diritto_on_line%29/